Firmato digitalmente da STORTO LUCA C=IT

Ill.mo Sig. Presidente

Tribunale di Isernia

Oggetto: adempimenti connessi all'entrata in vigore dei nuovi commi 5 – 6 dell'art. 543 c.p.c.

Visto il verbale della riunione bimestrale (art. 47 quater O.G.) del 30/11/2022, tenutasi presso questo Tribunale, nel corso della quale il sottoscritto magistrato onorario con funzione prevalente di Giudice delle Esecuzioni Mobiliari è stato interpellato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Isernia al fine di fornire un atto di indirizzo in merito alle problematiche sollevate in relazione agli adempimenti imposti dall'art. 543, 5° comma per come novellato dalla l. n. 206/2021, osserva quanto segue.

Come è noto, la nuova formulazione dell'art. 543, comma 5, c.p.c., in vigore dal 22/06/2022, recita: «*Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento*».

Tale novella è stata introdotta per ovviare ai problemi applicativi sorti a seguito dell'introduzione, ex art. 18 comma 2 bis del d.l. 132/2014, dell'art. 164 ter, disp. att. c.p.c., che recita: «*Art. 164-ter. - (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo). - Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito*».

Accadeva non di rado, infatti, che dopo la notifica del pignoramento il creditore non procedesse all'iscrizione a ruolo dello stesso non avendovi interesse (ad esempio a causa di dichiarazione di importi modesti da parte del terzo), tuttavia lasciando il terzo in via indefinita sottoposto agli obblighi di custodia imposti dall'art. 546 c.p.c., con inconvenienti gravi specialmente a carico di datori di lavoro, enti previdenziali, istituti di credito, facilmente immaginabili.

Il legislatore pertanto ha introdotto nell'art. 543, c.p.c., con la novella per primo citata, un meccanismo che opera in senso contrario, onerando, sempre il creditore, di notificare al debitore e ai terzi pignorati l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo indicando il numero della procedura e

prevedendo il deposito di tale avviso nel fascicolo dell'esecuzione. Entrambi gli adempimenti notificazione/deposito sono sanzionati con l'inefficacia del pignoramento, che, a parere dello scrivente, è da ritenere rilevabile d'ufficio ex art. 630, commi 1-2, c.p.c.

Ha sollevato allarme e destato perplessità negli operatori del diritto la nota del Ministero della Giustizia 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA, la quale commentando il novellato art. 543 c.p.c., ha ritenuto che l'avviso e il deposito di cui alla disposizione sarebbero «*adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura di pignoramento presso terzi, l'attività posta in essere dal funzionario UNEP/ufficiale giudiziario va configurata nell'ambito dell'esecuzione forzata e i relativi atti di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura al debitore e al terzo sono da iscrivere nel registro cronologico Modello C) o C ter) con l'indicazione delle relative indennità di trasferta...*».

Da ciò ne deriverebbe che l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo in quanto atto che va a perfezionare l'intera procedura di pignoramento presso terzi andrebbe ricompreso tra quelli per i quali l'attività di notificazione è tipica ed esclusiva degli ufficiali giudiziari e non ammetterebbe equipollenti, ad es., notifica degli avvocati ai sensi della L. 53/94 ove gli indirizzi PEC del debitore e del terzo siano presenti nei pubblici elenchi così come disposto dall'art. 3 bis della citata normativa.

Ritiene il sottoscritto magistrato onorario, al quale è affidato tabellarmente in via esclusiva il ruolo di giudice dell'esecuzione mobiliare presso codesto Tribunale, al di là della non vincolatività della citata nota emanata dal Ministero, che ricomprendere l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo tra gli *adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura di pignoramento presso terzi* appaia un'interpretazione forzata che non trova riscontro nel codice di rito.

Partendo proprio dal novellato art. 543 c.p.c., va rilevato come il legislatore, con tecnica non nuova (cfr. artt. 518, comma 7; 543, comma 3; 557, comma 3), sanziona il creditore con la perdita di efficacia del pignoramento ove quegli sia rimasto inattivo (non rispettando i termini perentori per l'iscrizione a ruolo) ricomprendendo tra le manifestazioni tipiche dell'inattività la mancata notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore e a i terzi pignorati. Meccanismi simili si riscontrano anche, ad esempio, negli art. 532 e 540 bis, c.p.c.

Se l'inattività del creditore è foriera della perdita di efficacia del pignoramento, è evidente che esso presumibilmente era già divenuto efficace in conseguenza delle attività compiute in precedenza.

Il pignoramento presso terzi pur ricompreso tra le fattispecie a formazione progressiva, si perfeziona ai sensi dell'art. 492, c.p.c. (espressamente richiamato dall'art. 543), allorquando l'ufficiale

giudiziario ha ingiunto al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all'espropriazione.

In ragione di ciò, affermare che l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura rientra tra gli *adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura di pignoramento presso terzi* assume il valore di un postulato che non può essere accolto senza una solida spiegazione tecnico giuridica.

Se il pignoramento presso terzi è, dunque, da ritenere già perfetto prima dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, allora, il significato della novella va ricondotto alla semplice introduzione di una sanzione – l'inefficacia del pignoramento – posta dal legislatore a carico del creditore per la sua inattività e non va interpretata come una condizione per il perfezionamento del pignoramento stesso.

La notificazione dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, in conclusione, a parere di chi scrive, può essere effettuata con pari validità sia attraverso l'ufficiale giudiziario, sia direttamente dalla parte, a mezzo del suo procuratore, ai sensi della L. 53/94, qualora gli indirizzi PEC del debitore e del terzo siano presenti nei pubblici elenchi così come disposto dall'art. 3 bis della citata normativa.

Sarà sufficiente allegare alla PEC l'avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. e la relata di notifica.

Quanto alla prova della notifica effettuata tramite PEC da depositare nel fascicolo dell'esecuzione, sarà sufficiente allegare, a una nota di deposito, le ricevute di accettazione e consegna nei consueti formati "*.eml*" o "*.msg*".

Giova, in chiusura, un richiamo a prestare particolare attenzione al termine massimo entro il quale notificare l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura che è quello indicato dal legislatore: *entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento* che corrisponde, al comma successivo della medesima disposizione, a quello della cessazione degli obblighi sorti a carico del debitore e del terzo dal momento in cui il pignoramento a loro è stato notificato: *in ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento*.

Si ritiene pertanto, dal combinato disposto del comma 5 e 6, che è irrilevante la prassi – adottata anche presso questo tribunale – di ricalendarizzare l'udienza di cui alla citazione (anche mesi dopo), in quanto la perdita di efficacia del pignoramento si verificherà inevitabilmente e in ogni caso alla data dell'udienza indicata dal creditore nell'atto di pignoramento notificato. In altre parole, il creditore deve procedere alla notificazione dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro l'udienza da lui stesso indicata in citazione senza tenere in alcuna considerazione il differimento della stessa da parte dell'ufficio per ragioni organizzative.

Ritenendo di aver chiarito quanto richiesto, rimette la presente direttiva al Presidente del Tribunale di Isernia per i successivi adempimenti (trasmissione al C.O.A. Isernia – eventuale pubblicazione sulla pagina web del Tribunale).

Isernia, 06/12/2022.

Il G.E.

Giudice Onorario di Pace

Dott. Luca Storto

Visto e condiviso, si comunichi al locale COA e si pubblichi sul sito web del Tribunale.

Isernia, - 7 DIC. 2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)